COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1970

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(39ª deroga)

(70/109/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, in particolare l'articolo 3,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando che, con raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 [1] ai governi degli Stati membri, l'Alta Autorità aveva rafforzato la protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ;

considerando che tale raccomandazione è stata modificata con la decisione n. 663/68/CECA della Commissione, del 29 maggio 1968 [2], per conformarsi agli obblighi derivanti dal protocollo firmato a Ginevra in data 30 giugno 1967, al termine dei negoziati multilateriali condotti nel quadro del GATT ;

considerando che, per fare fronte alla situazione congiunturale sul mercato siderurgico caratterizzata da scarse disponibilità di taluni prodotti e dal costante aumento dei prezzi, la Commissione aveva deciso, in data 19 settembre 1969 (decisione n. 69/326/CECA), di sospendere fino al 31 gennaio 1970, per certi prodotti siderurgici, i dazi doganali applicabili ;

considerando che la decisione n. 69/326/CECA ha contribuito a un certo miglioramento delle condizioni di approvvigionamento sul mercato comune dell'acciaio, ma gli scopi prefissi non sono ancora stati pienamente raggiunti ; che se sul mercato di taluni prodotti si è manifestata una relativa distensione, sussiste peraltro una certa penuria per i prodotti che sono tuttora fabbricati in quantità insufficiente all'interno della Comunità e per i quali le condizioni di approvvigionamento sul mercato comune dell'acciaio non sono soddisfacenti ;

considerando che i rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio in data 26 gennaio 1970, hanno deciso di mantenere temporaneamente la sospensione completa di dazi per i lingotti, i prodotti semilavorati e i colls ; che per quanto concerne le lamiere grosse e medie laminate a caldo, i tondini per cemento armato a risalti elicoidali e la vergella, si è ritenuto sufficiente, per raggiungere gli obiettivi prefissi, una riduzione limitata dei dazi normalmente applicabili ;

considerando che queste tariffe eserciteranno un'influenza favorevole sulle correnti di scambio tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

considerando che ci si trova in una situazione tale da giustificare la concessione di una deroga secondo l'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per sospendere per intero i dazi doganali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi terzi per i seguenti prodotti siderurgici :

[1] GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
[2] GU n. L 125 del 5. 6. 1968, pag. 7.

N. della tariffa	Designazione delle merci
73.06	Ferro ed acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07 A I	Blumi e billette, laminati
73.07 B I	Bramme e bidoni, laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati, in deroga agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ad applicare i dazi doganali ridotti definiti qui in appresso per i seguenti prodotti siderurgici importati da paesi terzi :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi ridotti
73.10 A I	Vergella semplicemente laminata o estrusa a caldo	4
ex 73.10 A II	Barre per cemento armato o calcestruzzo che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o non una torsione dopo la laminazione	3,5
73.13 B I a)	Altre lamiere, semplicemente laminate a caldo, dello spessore di mm 3 o più	4

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entra in vigore il 1° febbraio 1970.

2. La presente decisione resta in vigore fino al 31 maggio 1970.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY